REGOLAMENTO (CEE) N. 510/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1993

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 [2], in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], in particolare l'articolo 12,

considerando che in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 ocorre stabilire, per il settore delle carni ovine e caprine e per ogni anno di applicazione, il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale di produzione delle Azzorre e di Madera;

considerando che è opportuno stabilire l'importo degli aiuti succitati per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, dei costi di approvvigionamento sul mercato comunitario e delle condizioni connesse alla posizione geografica delle Azzorre e di Madera;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 [5]; che occorre adottare le modalità complementari, rispondenti alla prassi commerciale specifica del settore delle carni ovine e caprine, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuti e l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento debbono essere stabiliti termini per la presentazione delle domande di certificati, nonché un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

considerando che per la conversione dell'aiuto in moneta nazionale è opportuno considerare fatto generatore dell'operazione il giorno della presentazione del certificato di aiuto alle competenti autorità del luogo di destinazione, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/92, fatta salva la possibilità di fissazione anticipata prevista agli articoli 8-12 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [6];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono fissati l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1600/92 per la fornitura alle Azzorre e a Madera di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5.

Articolo 3

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del « certificato di aiuto » di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

b) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Essi sono ammissibili soltanto se:

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
[5] GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.
[6] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

a) riguardano un numero di capi non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato per il Portogallo prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande ;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 40 ecu per capo.

2. I certificati di aiuto sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 5

La validità dei certificati di aiuto è di tre mesi.

Articolo 6

L'aiuto di cui all'articolo 1 è versato per i quantitativi effettivamente forniti.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/92, il tasso da applicare per la conversione dell'aiuto in moneta nazionale è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della presentazione del certificato di aiuto alle competenti autorità del luogo di destinazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina, originari della Comunità, alle Azzorre per anno solare

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0104 10 10	Riproduttori di razza pura della specie ovina (1)		
	— maschi	100	380
	— femmine	2 500	110
0104 20 10	Riproduttori di razza pura della specie caprina		
	— maschi		
	— femmine		

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30).

PARTE 2

Fornitura di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina, originari della Comunità, a Madeira per anno solare

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ecu/capo)
0104 10 10	Riproduttori di razza pura della specie ovina (1)		
	— maschi	15	380
	— femmine	150	110
0104 20 10	Riproduttori di razza pura della specie caprina		
	— maschi	5	380
	— femmine	50	110

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30).